

Direzione Generale

Como - 7 GEN. 2013

Prot. 872

C. 21/01/06

Ai Sig.ri Sindaci  
dei Comuni della Provincia di Como

**Oggetto:** Bonifica e smaltimento dell'amianto - LL.RR. 17/2003 e 14/2012.  
Analisi territoriale (*Censimento*). Notifiche relative a siti e strutture pubbliche e private con presenza di materiali contenenti amianto.

L'eliminazione dell'amianto dal territorio regionale costituisce obiettivo strategico della Regione Lombardia che ha di recente aggiornato disposizioni e indirizzi volti ad intensificare l'impegno su questo fronte.

Questa azione mirata è in atto già da tempo:

- dal 1985 Regione Lombardia, attraverso indicazioni tecniche e operative, è impegnata per la prevenzione del rischio di esposizione a fibre d'amianto;
- dal primo censimento effettuato durante gli anni 1989 - 1991, risultavano circa 4.000 siti;
- a seguito della l.r. 17/2003 attuata in particolare dal 2006 ad oggi, è stato adottato il Piano Regionale Amianto Lombardia - PRAL (d.g.r. VIII/1526 del 22.12.05) che persegue l'obiettivo strategico della rimozione dell'amianto dal territorio lombardo.

Conoscere i siti con presenza di amianto - sotto tutte le forme - e dei relativi quantitativi risulta indispensabile ai fini della programmazione della rimozione dell'amianto attraverso siti dedicati per la messa a dimora (discariche) o attraverso l'installazione di impianti per la trasformazione dell'amianto.

Nel giugno 2006 ha preso avvio in tutto il territorio provinciale, con la collaborazione delle Amministrazioni Comunali, l'attività di censimento dei siti con amianto che avviene tramite una comunicazione da parte del proprietario, secondo le indicazioni contenute nel P.R.A.L., al Dipartimento di Prevenzione Medico dell'ASL della Provincia di Como.

Nello spirito di collaborazione, i Comuni hanno invitato i cittadini a compilare e consegnare il previsto modulo NA/1; il Dipartimento di Prevenzione Medico dell'ASL, valutata la notifica, registra in un'anagrafe regionale "registro on-line siti con amianto" con finalità esclusivamente di tipo pianificatorio.

La Regione Lombardia, sulla base della valutazione degli esiti dell'attività fin qui svolta, con la L.R. 31 luglio 2012 n. 14 (che integra ed aggiorna le precedenti disposizioni della L.R. 29 settembre 2003 n. 17) ha rilanciato la sua politica in materia di "risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto", disponendo tra l'altro di procedere al completamento del censimento dei siti con presenza di amianto e rinnovando il richiamo alla necessità di un'azione sinergica tra Comuni ed ASL.

Richiamando la recente normativa, si ritiene opportuno evidenziare i seguenti aspetti:

- la prosecuzione/completamento del censimento degli edifici, dei siti, degli impianti con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto;
- la promozione di azioni informative finalizzate alla sensibilizzazione sui temi correlati alla gestione dell'amianto;
- la promozione della sostituzione delle coperture in eternit o contenenti amianto con coperture dotate di pannelli solari fotovoltaici;
- la facoltà dei comuni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le imprese che si occupano di smaltimento e rimozione dell'amianto, di stipulare convenzioni con le imprese di ritiro e smaltimento dei rifiuti al fine della raccolta in sicurezza di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto;
- la promozione di finanziamenti agevolati per la bonifica di edifici con presenza di manufatti contenenti amianto;
- la promozione, in collaborazione con le province, di iniziative finalizzate alla innovazione tecnologica per lo smaltimento dell'amianto;
- l'introduzione di una sanzione amministrativa per omessa notifica di strutture contenenti amianto; le sanzioni saranno applicabili a partire da 180 giorni dalla pubblicazione della norma (febbraio 2013).

Ciò premesso, si rinnova la richiesta a codeste Amministrazioni per la più stretta collaborazione al fine di attivare e/o continuare l'attività di censimento di siti pubblici, privati, industriali e/o commerciali, trasmettendo sistematicamente e tempestivamente al Dipartimento di Prevenzione Medico le schede di notifica pervenute, comprese quelle eventualmente acquisite nel passato e non ancora inviate.

Si evidenzia infatti al proposito che la recente L.R. 14/2012, come sopra riportato, ha introdotto sanzioni amministrative in caso di omessa notifica; è pertanto indispensabile che il personale di vigilanza sia a conoscenza dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di notifica, pena il rischio di irrogare sanzioni e/o avviare contenziosi legali che potrebbero essere successivamente invalidati.


Si conferma infine che l'inserimento dei dati di notifica nel registro informatico regionale resta a carico del Dipartimento di Prevenzione Medico, che procede alla verifica della completezza delle Notifiche, alla valutazione del rischio con conseguente attivazione di eventuali sopralluoghi di verifica.


In ultimo si richiamano i seguenti aspetti definiti dalle vigenti disposizioni:

- permane vigente la modalità di gestione delle segnalazione provenienti dai cittadini di cui al protocollo Regione/ARPA trasmesso alle SS.LL. con nota dell'11 ottobre 2006 prot. n. 92411 (che si allega in copia per comodità di consultazione);
- il Servizio Igiene Sanità Pubblica e Prevenzione negli Ambienti di Vita del Dipartimento di Prevenzione Medico assolve ai compiti di gestione ed aggiornamento on-line dell'anagrafe regionale dei siti interessati da presenza di amianto;

- alla ASL tramite il Servizio Igiene Sanità Pubblica e Prevenzione negli Ambienti di Vita del Dipartimento di Prevenzione Medico, compete la verifica, anche a supporto dei Comuni, in caso di evidenze di siti non censiti nell'anagrafe alimentata dal 2006;
- l'attività di vigilanza ed ispezione nonché di verifica e valutazione in attuazione della L.R. 17/2003 e s.m.i. è di norma svolta dal Dipartimento di Prevenzione Medico; interventi di altri organi di vigilanza dovranno necessariamente interagire con il citato Dipartimento anche al fine della corretta applicazione del sistema sanzionatorio in coerenza con le risultanze anagrafiche dei siti;
- a livello regionale sono allo studio sistemi informatici che consentano di perfezionare l'integrazione ed il dialogo tra istituzioni. Il Dipartimento di Prevenzione Medico è la struttura ASL interessata per il coordinamento territoriale delle azioni necessarie; in attesa di disporre di quanto sopra, il citato Dipartimento trasmetterà a breve a ciascun Comune la lista dei siti/edifici che risultano attualmente notificati/censiti nell'anagrafe regionale, per una opportuna conoscenza della realtà territoriale;
- presso l'ASL è istituito un fondo specifico ove saranno introitate tutte le somme provenienti dalle sanzioni amministrative pecuniarie che saranno poi destinate al competente fondo regionale previsto dall'art. 9 della L.R. 14/2012;
- permane in capo al Comune, a seguito verifica dell'ASL – Dipartimento di Prevenzione Medico, l'ingiunzione al proprietario del sito dell'ottemperanza agli obblighi normativamente previsti nonché al pagamento di spese di rimborso per verifiche effettuate su siti non censiti correttamente.

Certi della consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.

III Direttore Sanitario  
Dr. Carlo Alberto Tensalvi  


Il Direttore Generale  
Dr. Roberto Bollina  


*Indirizzo cui inviare le comunicazioni:*

Dipartimento di Prevenzione Medico  
Via Castelnuovo, 1 - Como  
Tel. 031/370.421 – Fax 031/370.425  
e-mail [prevenzione.medica@asl.como.it](mailto:prevenzione.medica@asl.como.it)

Responsabile di procedimento: dott. Aldo Palumbo  
Responsabile Servizio Igiene Sanità Pubblica e Prevenzione negli Ambienti di Vita

Istruttoria: TdP Giovanni Redaelli - P.O. Dipartimento Prevenzione Medico



Ai Sindaci  
dei Comuni della  
Provincia di Como

Como, 11 ottobre 2006

Prot. n. **92411**

**Oggetto:** Segnalazioni di presenza d'amianto in edifici – Protocollo Operativo.

Al fine di chiarire ed uniformare sul territorio la gestione delle segnalazioni, provenienti dai cittadini, per presenza d'amianto si precisa che la vigente normativa affida al proprietario dell'edificio, e/o responsabile dell'attività in essere nella struttura coinvolta, il compito di controllo, manutenzione e valutazione del rischio.

La Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia congiuntamente con ARPA ha emesso un protocollo operativo per la gestione di tali segnalazioni, Circolare del 07/08/2006 prot. n. HI20060037229, che ad ogni buon conto si allega in copia.

Per casi particolari di presenza di amianto negli ambienti di vita e lavoro l'ASL potrà eseguire sopralluoghi solo in relazione ad indagini scaturite da dette segnalazioni.

In riferimento ad abbandono di rifiuti contenenti amianto si evidenzia che detta argomentazione verrà gestita da Comune, ARPA ed Amministrazione Provinciale sulla base delle rispettive competenze.

In relazione al PRAL potranno essere attuate ulteriori indagini mirate da parte dei competenti servizi del Dipartimento di Prevenzione Medica.

Distinti saluti

f.to  
Il Direttore Sanitario  
Dr. Camillo Rossi

f.to  
Il Direttore Generale  
Dr.ssa Simona Mariani

Responsabile di procedimento: Dr. Biancamaria Sesana S.I.S.P.  
Dr. Lamberto Settimi S.P.S.A.L.  
Pratica trattata da: T.d.P. Giovanni Redaelli – T.d.P. Roberta Fagnoni



Regione Lombardia



Agenzia Regionale  
per la Protezione dell'Ambiente  
della Lombardia

Giunta Regionale  
Direzione Generale Sanità

Data 07/08/2006

Protocollo HI 2006 0037229

Ai Direttori Generali  
delle ASL della Regione Lombardia

Ai Direttori Sanitari  
delle ASL della Regione Lombardia

Ai Direttori del  
Dipartimento di Prevenzione Medico  
delle ASL della Regione Lombardia

Ai Direttori dei  
Dipartimenti Provinciali ARPA

**LORO SEDI**

Oggetto: protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di presenza d'amianto in edifici

Al fine di uniformare sul territorio regionale la gestione delle segnalazioni di presenza d'amianto, il Nucleo Amianto, istituito con Decreto del Direttore Generale Sanità n. 20018 del 29 dicembre 2005 e previsto dall'art. 8 della l.r. 29 settembre 2003 n.17 con il compito di monitorare il raggiungimento degli obiettivi del PRAL, ha proposto alla Direzione Generale Sanità e ad ARPA Lombardia uno schema di protocollo operativo.

L'elaborazione di tale schema di protocollo operativo è scaturita, principalmente, dalla necessità di meglio definire i ruoli e le responsabilità degli enti deputati al controllo nell'ambito della tematica "amianto".

Il DM 6 settembre 1994 "Cessazione dell'impiego dell'amianto" affida un ruolo prioritario al proprietario dell'edificio e/o al responsabile dell'attività che vi si conduce nell'aver attuato un programma di controllo e di manutenzione dei manufatti contenenti amianto nonché la responsabilità di valutarne il rischio.

Si allega pertanto, alla presente, lo schema di protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di presenza d'amianto elaborato a seguito della concertazione tra Direzione Generale Sanità e ARPA Lombardia.

In considerazione delle specificità territoriali e del ruolo attivo che dovrà essere svolto dai Comuni per assicurare il rispetto delle sopra citate disposizioni normative, si invita alla condivisione di percorsi comuni tra ASL, Dipartimenti Provinciali ARPA e Amministrazioni Comunali al fine di predisporre protocolli operativi condivisi che tengano conto delle diverse organizzazioni e situazioni locali.


Pertanto l'allegato schema di protocollo operativo rappresenta una traccia di lavoro per lo sviluppo di protocolli operativi locali ma omogenei nei principi sul territorio lombardo.

Con l'occasione si inviano i più cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Sanità  
(Dr. Carlo Lucchina)



Il Direttore Generale  
ARPA  
(Dr. Giuseppe Zavaglio)



## **Protocollo per la gestione delle segnalazioni della presenza di amianto negli edifici**

### **Premessa**

A tutt'oggi non esiste l'obbligo di rimozione dei materiali contenenti amianto, almeno che non sia stata rivelata la pericolosità di dispersione delle fibre. Ai sensi del D.M. 6 Settembre 1994, il proprietario di un edificio e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, accertata la presenza di materiali contenenti amianto, è tenuto ad attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti.

Tale programma implica:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad esempio caldaia e tubazioni), dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente manomesso;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, di interventi manutentivi ed in occasione di qualsiasi evento che possa causare manomissione dei materiali contenenti amianto.

A tal fine dovranno essere predisposte specifiche procedure per le attività di manutenzione e dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;

- verificare periodicamente le condizioni per mantenere costantemente in sicurezza i materiali contenenti amianto e quindi prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre;
- intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio;
- nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato da documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa all'ASL competente, la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

### **Protocollo per la gestione delle segnalazioni**

Si propone il seguente protocollo per la gestione delle segnalazioni relative alla presenza di:

#### **1. coperture in cemento amianto**

##### **a) In caso di segnalazione della presenza di materiale contenente amianto da parte di privati:**

- la segnalazione deve essere fatta al Comune dove è stata riscontrata la presenza del materiale contenente amianto, che provvede alla richiesta degli adempimenti al proprietario o all'amministratore.
- Il Sindaco chiede al proprietario o all'amministratore dell'edificio, su cui vi è stata la segnalazione, di fornire la documentazione prevista dal D.M. 6 Settembre 1994 e le informazioni previste dall'Allegato 4 del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) approvato con D.G.R. 8/1526 del 22 dicembre 2005 e pubblicato sul BURL 2° suppl. straordinario 17 gennaio 2006. Unitamente alla documentazione e alle informazioni di cui sopra, dovrà inoltre essere allegata la valutazione del rischio secondo l'algoritmo regionale (Allegato 1). La documentazione, inoltre, dovrà essere sottoscritta da personale qualificato (quale ad es. tecnico con patentino regionale per l'amianto, Responsabile di servizio prevenzione e protezione, ingegnere civile, architetto, geometra).

- Qualora non esistesse alcuna documentazione il proprietario o l'amministratore dovrà attivare tutte le procedure descritte in precedenza e fornire il risultato della valutazione, tramite l'utilizzo dell'algoritmo regionale, all'ente richiedente.
- Il Sindaco una volta acquisita la risposta darà comunicazione all'ASL ai fini del censimento.
- Il proprietario del manufatto, ai sensi del D.M. 6 Settembre 1994, terrà monitorato lo stato di conservazione del materiale contenente amianto comunicando al Comune eventuali variazioni rispetto alla valutazione precedente.
- In casi particolari l'ASL, in collaborazione con l'ARPA secondo le modalità previste dal PRAL, potrà eseguire sopralluoghi e approfondimenti e proporre al Sindaco i provvedimenti necessari.
- Eventuali provvedimenti (ordinanza di trattamento e/o rimozione delle coperture) saranno assunti dal Sindaco sulla scorta delle valutazioni fornite dal proprietario e, nei casi particolari, sulla scorta delle valutazioni tecnico sanitarie fornite dall'ASL e da eventuali misure analitiche eseguite da ARPA.

b) Segnalazione di manomissione in atto:

- In caso di richiesta di intervento urgente per presunta manomissione e/o alterazione di manufatti contenenti amianto, sarà compito dell'ASL, qualora accertata la necessità di intervenire per salvaguardare la tutela della salute pubblica, attivare le verifiche del caso eventualmente coinvolgendo Comune, ARPA, Provincia per le rispettive competenze.

2. Coibentazioni e/o rivestimenti murari interni (sospetta presenza di amianto)

- Come al punto precedente la valutazione del rischio deve essere effettuata dal proprietario del materiale, il quale in dovrà avere piena consapevolezza del tipo di materiale presente.
- In casi particolari verrà richiesto l'intervento dell'ARPA solo per l'analisi delle fibre e/o di materiali e per effettuare indagini di possibile inquinamento in atto.

3. Amianto all'interno degli ambienti di lavoro

La segnalazione verrà gestita dal competente Servizio dell'ASL ai sensi del D.Lgs. 277/91. L'ARPA potrà essere coinvolta per i campionamenti e le analisi per la verifica quali-quantitativa.

4. Rifiuti abbandonati contenenti amianto

La segnalazione verrà gestita da Comune, ARPA e Provincia sulla base delle rispettive competenze.

Si allega di seguito l'algoritmo per la valutazione dello stato di degrado delle coperture in cemento amianto.

Si riporta lo strumento fornito da Regione Lombardia per la valutazione dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto a modifica di quello allegato alla nota del 2006.

(Estratto dal Protocollo regionale e Allegato "A" al provvedimento della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia - D.d.g. 18 novembre 2008 N. 13237)

QUANDO NON SI APPLICA:

quando il manufatto presenta una superficie danneggiata (danni evidenti ed indiscutibili come crepe, fessure, e rotture in misura superiore al 10% della sua estensione). In questo caso si deve procedere alla bonifica di cui al D.M. 6/9/94, con priorità alla RIMOZIONE.

QUANDO SI APPLICA:

quando è meno evidente il danno e la superficie della copertura in eternit (cemento-amianto) appare integra all'ispezione visiva. Si deve perciò quantificare lo stato di conservazione attraverso l'ID, che produrrà come risultato un valore numerico a cui corrispondono le azioni conseguenti da realizzare.

**Allegato "A" al provvedimento della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia  
D.d.g. 18 novembre 2008 N. 13237**

<b>A. GRADO DI CONSISTENZA DEL MATERIALE (da valutare con tempo asciutto, utilizzando una pinza da meccanici o attrezzo simile)</b>		
i.	Se un angolo flesso con una pinza si rompe nettamente con suono secco	1
ii.	Se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo	2
<b>B. PRESENZA DI FESSURAZIONI/SFALDAMENTI/CREPE</b>		
i.	Se assenti	0
ii.	Se rare	2
iii.	Se numerose	3
<b>C. PRESENZA DI STALATTITI AI PUNTI DI GOCCIOLAMENTO</b>		
i.	Se assenti	0
ii.	Se presenti	3
<b>D. FRIABILITA'/SGRETOLAMENTO</b>		
i.	Se i fasci di fibre sono inglobati completamente	1
ii.	Se i fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente	2
iii.	Se i fasci di fibre sono facilmente asportabili	3
<b>E. VENTILAZIONE</b>		
i.	La copertura non si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria	1
ii.	La copertura si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria	2
<b>F. LUOGO DI VITA/LAVORO</b>		
i.	Copertura non visibile dal sotto (presenza di controsoffitto e/o soletta)	1
ii.	Copertura a vista dall'interno	2
<b>G. DISTANZA DA FINESTRE/BALCONI/TERRAZZE</b>		
i.	Se la copertura è distante più di 5 m. da finestre/terrazze/balconi	1
ii.	Se vi sono finestre/terrazze/balconi prospicienti ed attigue	2
<b>H. AREE SENSIBILI</b>		
i.	Assenza, nel raggio di 300 m, di aree scolastiche/luoghi di cura	1
ii.	Vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura	3
<b>I. VETUSTA' (in anni) nel caso sia difficoltoso risalire alla vetustà della copertura in cemento amianto si farà riferimento alla data di realizzazione dell'edificio</b>		
i.	Se la copertura è stata installata dopo il 1990	2
ii.	Se la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990	3
iii.	Se la copertura è stata installata prima del 1980	4

**FORMULA DI CALCOLO INDICE DI DEGRADO**

$ID = (A+B+C+D+E+F+G+H) \times I$  (vetustà)

**RISULTATO**

**VALORE I.D. OBBLIGHI SCADENZA**

- inferiore o uguale a 25: nessun intervento di bonifica, ogni 2 anni rivalutazione I.D.
- compreso tra 25 e 44: esecuzione bonifica entro 3 anni
- uguale o maggiore di 45: rimozione copertura entro 12 mesi successivi